

STATUTO

**SUAMI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA CAPUANA 19-21

Numero REA: AG - 179411

Codice fiscale: 02391270846

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio n. 45

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale denominata:
"SUAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

Art.2) La Società ha sede legale in Favara. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art.4) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: La mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni Consorzi di Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.) con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate. La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto Sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzioni con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, anche extracomunitari ecc. per conto di Enti pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

Seflpp M

Giuseppe Geronzi

- 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello di prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- 7) L'assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- 8) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico e fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);
- 9) centri diurni di assistenza e d'incontro per minori, extracomunitari, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
- 10) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, extracomunitari ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- 11) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea anche di extracomunitari anche minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare.
- 12) soggiorni vacanze;
- 13) Assistenza post-penitenziaria;
- 14) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legali alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;
- 15) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- 16) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;
- 17) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- 18) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ecc.)
- 19) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.
- 20) lo sviluppo studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;
- 21) l'istituzione e la gestione del Tele-soccorso, Tele-assistenza e Tele-medi-

cina;
22) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
23) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;
24) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
25) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
26) la creazione e/o, la gestione di impianti polivalenti;
27) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
28) servizio di segretariato sociale e informagiovani;
29) Avviare dei servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;
30) attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;
31) gestire servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatore di handicap, trasporto ed assistenza igienico - sanitario nelle scuole;
32) la gestione del servizio professionale;
33) la costituzione e la gestione di equipe socio psicopedagogica e specialistica.
34) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
35) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonomia anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo e tempo determinato e indeterminato anche in collaborazione con Enti Pubblici e Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture in pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie strutture alberghiere e simili. Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà: - collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza prestiti in denaro e proprie fidejussioni; - dare adesioni ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L.1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L.1/1991) necessarie od utili alla

Giulio Gerosi S. Filippo RT

realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata della Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art.5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) nè superiore al limite stabilito dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art.6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art.7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto; c) l'ammontare della quota sociale

che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;
d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.9) Sulla domanda di ammissione delibera il consiglio di amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art.10) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art.11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art.13) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Art.14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art.17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. E' consentita la possibilità di fissare termini

inferiori agli otto giorni prima dell'adunanza purchè sia consentito a tutti i convocati di raggiungere il luogo di adunanza senza sforzi irragionevoli e comunque almeno due giorni prima la data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.18) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Art.19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art.20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea. L'Organo Amministrativo dura in carica per un massimo di tre esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente.

Art.23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Art.24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art.28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Art.29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avranno pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

Art.30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorio previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 25 (venticinque) nè superiore al limite stabilito dalla legge; b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti; c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art.32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.33) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art.34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art.35) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.36) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Agrigento; Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art.38) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.